



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. **4** DEL **29/05/2019**

OGGETTO: autorizzazione di **MORONI ALESSANDRO** quale titolare di Ditta individuale per gestire la sede principale di agenzia di viaggio e turismo, denominata **“EXOTICA VIAGGI – Affiliata XML Travel”** situata nel Comune di PADOVA. L.R.n.33/2002, art.65 e 67 - DGR n.1997/2018.

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente decreto si autorizza Moroni Alessandro a gestire la sede principale di agenzia di viaggio denominata **“EXOTICA VIAGGI – Affiliata XML Travel”** situata nel Comune di Padova.

IL DIRIGENTE

DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA REGIONALE

VENETO OCCIDENTALE

PREMESSO che

- gli articoli 62 e seguenti della L.R. 4 novembre 2002 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" disciplinano le agenzie di viaggio e turismo;
- l'art. 65 della L.R. n.33/2002 disciplina il contenuto della richiesta di autorizzazione per l'apertura della sede principale di agenzia di viaggio;
- l'art. 66 della L.R.n.33/2002 disciplina la fase istruttoria del suddetto procedimento di autorizzazione;
- l'art.67, primo comma, della L.R.n.33/2002 dispone che l'autorizzazione citata deve indicare espressamente la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio; il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante; il direttore tecnico;
- l'art.67, secondo comma, della L.R.n.33/2002 dispone che ogni modificazione relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporti il rilascio di una nuova autorizzazione, mentre le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione;
- la DGR n.830 del 8 giugno 2018 ha delineato il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e di agriturismo, in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017" e dalla Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018";
- la DGR n.1997 del 21 dicembre 2018, modificando la citata DGR n.830/2018, ha disposto che le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, siano esercitate dall'1 aprile 2019 dalle Unità organizzative regionali Veneto orientale e Veneto occidentale;



- **inviare alla Regione del Veneto** idonea documentazione che attesti il **rinnovo della polizza assicurativa** e il **Fondo di garanzia¹** (semestrale o annuale) prevista dalla normativa vigente, in mancanza delle quali verranno applicati gli artt. 71 terzo comma, 72 primo comma lett. b) e 80 secondo comma della L.R. 33/2002²

Si invita, infine, la S.V. a ritirare personalmente l'originale cartaceo presso i nostri Uffici, all'indirizzo e negli orari di ricevimento indicati in calce.

La presente comunicazione è ai sensi della L.R. 33/2002, in attesa di nuove disposizioni normative da parte della Regione Veneto sull'applicazione della L.R. 11/2013 - "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Con l'augurio di una proficua attività lavorativa, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Arch. Sandra Brentan

Direzione Turismo

U.O. Veneto Occidentale – sede di Padova

Dirigente Arch. Sandra Brentan

P.O. Dr.ssa Maria Sarubbi

sede Piazza Insurrezione 1/A Primo piano - 35137 Padova

PEC turismo@pec.regione.veneto.it

tel 0498778395 - 97

orari di ricevimento al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed i pomeriggi su appuntamento

¹Art. 9 della L.115/2015 "Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti "tutto compreso ".Procedura di infrazione n. 2012/4094", che ha abrogato l'art. 51 del D.Lgs 79/2011 (Codice del turismo), così come stabilito dalla L.R. 22/2017 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" (BUR n. 77 del 11-08-2017)

²Art. 71, terzo comma della L.r. 33/2002. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione

Art. 72, primo comma lett. b) della L.r. 33/2002. L'attività di Agenzia di Viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

Art. 80, secondo comma, della L.r. 33/2002. La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione delle norme di cui all'**articolo 68**, comporta, previa diffida, la sospensione di cui all'**articolo 72**, comma 1 lettera b), disposta dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine assegnato, di durata non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative o delle disposizioni di cui all'articolo 68, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di provvedimento di revoca della autorizzazione.

DATO ATTO che

- dall'1 aprile 2019 le richieste di autorizzazione alla Regione per le agenzie di viaggio, sono presentate dagli interessati direttamente all'indirizzo turismo@pec.regione.veneto.it ;
- le suddette richieste sono protocollate dalla Regione ed attribuite, secondo la competenza territoriale definita dalla citata DGR n. 1997/2018:
 - a. all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le agenzie di viaggio con sede nei territori delle Province di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
 - b. all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le agenzie di viaggio con sede nei territori delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
- con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Turismo n. 68 del 28 marzo 2019 è stato approvato il modello regionale di richiesta di autorizzazione alla Regione per sede principale di agenzia di viaggio, da presentare nei casi di nuova apertura di agenzia di viaggio, modifiche del titolare o legale rappresentante di agenzia già aperta, modifiche di denominazione o ragione sociale della società che gestisce un'agenzia già aperta;

CONSIDERATO che

- l'Unità organizzativa regionale Veneto occidentale è competente per l'emanazione del presente provvedimento, ai sensi della DGR n.1997/2018 e dell'art.4 della L.n.241/1990, in quanto l'agenzia di viaggio del richiedente ha sede principale nell'ambito territoriale di competenza dell'Unità citata;

DATO ATTO che:

- in data 11/03/2019, con nota acquisita al prot. della Provincia di Padova n. 16776, il Sig. Moroni Alessandro, le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del settore ai sensi del Regolamento 2016/679/UE sul trattamento dei dati personali, in qualità di Titolare di Ditta Individuale (P.I. 04469920286) ha presentato domanda di autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo con sede nel comune di Padova in Via Giovanni Savelli n. 78, proponendo un elenco di possibili denominazioni e individuando il Sig. Lanotte Pietro quale direttore tecnico della medesima;
- con nota del 12/03/2019 prot. della Provincia di Padova n.17127, la Provincia di Padova ha comunicato la prenotazione, tra quelle proposte dal richiedente, della seguente denominazione: "EXOTICA VIAGGI – Affiliata XML Travel", ritenuta idonea ai sensi dell'art. 66 primo comma lett.a) della L.R. 33/2002 e l'avvio del procedimento in oggetto richiedendo l'integrazione della documentazione;
- lo stesso Ufficio ha controllato, in sede istruttoria, il rispetto della normativa sul bollo, la completezza formale e la coerenza dei dati, dichiarati nella citata richiesta e nei relativi allegati, riguardanti le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'autorizzazione,

DATO ATTO, altresì, che

- il procedimento in oggetto si conclude, con la data del presente provvedimento, nel rispetto del termine di 90 giorni, previsto dalla DGR n.600 del 8 maggio 2017, ai sensi dell'art.2 della Legge n.241/1990;
- sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione previste dall'art. 6 bis della L. n.241/1990;
- è fatto salvo il controllo regionale successivo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione contenute nella citata richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 71 del DPR n.445/2000;

VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la Legge n.241/1990; la L.R. 11/2013 art. 51, terzo comma lett. C) la L.R.n.33/2002; il DPR n.642/1972; la DGR n.1997/2018; la DGR n.600/2017; il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n.68/2019;

DECRETA

1. di **autorizzare** il Sig. **Moroni Alessandro**, le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del settore ai sensi del Regolamento 2016/679/UE sul trattamento dei dati personali, nella sua qualità di Titolare di Ditta Individuale (P.I. 04469920286), all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo denominata "**EXOTICA VIAGGI – Affiliata XML Travel**" con sede legale a San Giorgio in Bosco (PD) in Via Puccini n. 20 e con sede operativa nel comune di Padova in Via Giovanni Savelli n.78;
2. di dare atto che la **direzione tecnica** è affidata al Sig. **Lanotte Pietro** che ha accettato l'incarico;
3. di iscrivere conseguentemente d'ufficio, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 33/2002, la predetta agenzia nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo;
4. di dare atto che l'agenzia di cui sopra deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade (art. 66, quarto comma, della L.R. 33/2002);
5. di dare atto, altresì, che detta autorizzazione soggiace ai limiti e all'osservanza delle disposizioni tutte di cui alla L.R. 33/2002, ed al positivo riscontro delle verifiche in merito ai requisiti autodichiarati;
6. di comunicare via PEC il presente provvedimento al richiedente;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto il presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nel BUR ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua pubblicazione nel BUR;

Il Dirigente

Arch. Sandra Brentan

